

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

Il sottoscritto, Prof. Ermanno Gherardi, in qualità di Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare, in relazione al contratto trasmesso in allegato dal titolo **“Cariotipo tramite whole genome sequencing a bassa copertura: confronto con i dati ottenuti da array-CGH”** dichiara, sotto la propria responsabilità di aver preliminarmente accertato che:

l'oggetto della prestazione non rientra nelle funzioni ordinarie attribuibili al personale di ruolo e corrisponde ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

è stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ateneo;

l'esigenza è di natura temporanea e richiede prestazioni altamente qualificate;

il compenso spettante all'incaricato è proporzionato all'utilità conseguita dall'amministrazione conferente; è stato accertato il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 7 c.6 del D.L. 165/2001 e successive modificazioni;

nel caso di prestazione occasionale, la prestazione, di carattere sporadico ed episodico, è resa senza l'osservanza di specifici orari di lavoro e con utilizzo di una propria autonoma e distinta organizzazione di mezzi.

Prof. Ermanno Gherardi



1 Art.7, comma 6, D.Lgs. n.30 marzo 2001, n.164 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i. – Testo vigente (aggiornato con le modificazioni ed integrazioni di cui all'art.46, comma 1 (Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione) della Legge 6 agosto 2008, n.133 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.112/2008 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria):

«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.